



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 675 / 2016

Responsabile del procedimento: ACCORSI MASSIMO

Oggetto: DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE RICHIESTA IN DATA 27/11/2015 AL NUMERO DI PROTOCOLLO 98170 DEL 01/12/2015 PER L'UTILIZZO DELL'ATTREZZO DA PESCA DENOMINATO BILANCIONE.

Il dirigente

Visti:

- i. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- ii. l'art. 1 della L. 56/2014, il quale:
 - a) al comma 16 stabilisce, tra l'altro, che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - b) al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - c) al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- ii. la legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto", in particolare:
 - a. l'art. 3, comma 4, che attribuisce alle province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di pesca ed acquacoltura;
 - b. l'art. 4, che attribuisce alle province l'adozione di un regolamento che disciplini l'esercizio della pesca;
- iii. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);

- iv. l'art. 12, lett. h del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia, che attribuisce al dirigente responsabile dell'ufficio competente il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della pesca dilettantistica nelle acque della zona B con l'attrezzo denominato "bilancia grande o bilancione";
- v. la D.G.R. n. 949 del 28/07/2015, contenente disposizioni di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. n. 19/1998 e in particolare stabilisce che i regolamenti provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2015 continuano ad applicarsi fino all'approvazione dei nuovi regolamenti di cui al sopra citato art. 4 della L.R. n. 19/1998;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- iii. gli artt. 24 e 25 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con atto organizzativo n. 14/2015 del 23/09/2015, il Segretario Generale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia ed ha indicato:
 - a) il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b) il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;
- iv. con disposizione di servizio n. 1/2015 del 30 novembre 2015 il Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha conferito la responsabilità del presente procedimento al dott. Massimo Accorsi;

vista l'istanza presentata in data 27/11/2015, acquisita al protocollo dell'Ente con il numero 98170/2016 del 01/12/2015 con la quale il sig. [Omissis..] chiede il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio della pesca dilettantistica con l'attrezzo denominato "bilancia grande o bilancione";

dato atto che il responsabile del procedimento, con nota del 02/12/2015, prot. n. 99280/2015, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, ha provveduto a comunicare l'avvio del procedimento;

preso atto che il responsabile del procedimento all'esito dell'istruttoria ha proposto il rigetto dell'istanza, in quanto:

- i. la concessione demaniale (M.A. 418/5) per l'occupazione dello spazio acqueo intestata al sig. [Omissis..] è scaduta ed è pertanto necessario presentare la nuova concessione, rilasciata dalla Regione Veneto – Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto;
- ii. con nota prot. 99190 del 03/12/2015 questo Ente ha inoltrato alla Regione Veneto – Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto una richiesta di nulla osta all'utilizzo del predetto bilancione, nelle more della conclusione del procedimento di rilascio della nuova concessione idraulica al sig. [Omissis..];

- iii. con nota prot. 17468/2016, acquisita al prot. dell'Ente con n. 3590 del 19/01/2016, la Regione Veneto – Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto ha comunicato che a oggi sussistono considerevoli problematiche relative al rilascio della concessione demaniale, tali da rendere non prevedibili i tempi e anche l'esito del procedimento, e che pertanto non ravvisa le condizioni per concedere il nulla osta all'uso del bilancione;
- iv. gli elementi sopra esposti denotano una carenza di legittimazione all'utilizzo della struttura da pesca;

dato atto che:

- i. il responsabile del procedimento, con nota del 20/01/2016, prot. n. 4835/2016 del 22/01/2016, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- ii. il sig. [Omissis..] non ha presentato osservazioni nel termine assegnato di dieci giorni;

dato atto che per il presente procedimento sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e sul dovere di astensione;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 25 giorni, tenuto conto delle sospensioni e interruzioni previste dalla L. 241/1990, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/procedimenti-processi.html>;

DETERMINA

1. di rigettare l'istanza del sig. [Omissis..], acquisita al prot. dell'Ente con numero 98170/2016, di autorizzazione per l'esercizio della pesca dilettantistica con l'attrezzo denominato "bilancia grande o bilancione".

Il presente provvedimento può essere impugnato:

- con ricorso in opposizione alla Città metropolitana di Venezia, in bollo, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 19/1998, entro il termine di giorni 30 dalla data della sua comunicazione;
- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI

atto firmato digitalmente